



COMUNE DI CASCINA

Servizio Entrate

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione dello spazio pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Cascina, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Il Comune di Cascina, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

3. Con il termine "spazio pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuati a norma del Codice della Strada con deliberazione di Giunta.

Art. 3 - Concessione di occupazione.

1. Le occupazioni di spazio pubblico si effettuano previa concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato.
2. E' facoltà del Comune negare la concessione, o subordinarla ad eventuali limitazioni e/o prescrizioni, per motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché per ragioni di decoro o di viabilità.
3. Le concessioni per le occupazioni spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
4. La concessione non ritirata fa comunque scaturire tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante può attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura, a suo nome, della concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4 – Domanda

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazio pubblico deve rivolgere apposita istanza.

L'istanza per le occupazioni permanenti (cioè di durata non inferiore ad un anno) va consegnata o spedita agli uffici della soc. S.E.Pi - società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che avvia il procedimento per il rilascio della concessione.

2. Essa, redatta in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente e/o del suo legale rappresentante, della residenza o domicilio legale ed i rispettivi codici fiscali;
- b) l'ubicazione esatta dello spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
- f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica, consistente nella planimetria dei luoghi. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. La domanda per le occupazioni temporanee (cioè di durata inferiore ad un anno) va consegnata o spedita al Comando di Polizia Municipale, che avvia il procedimento per il rilascio della concessione, almeno 15 giorni prima rispetto all'inizio dell'occupazione.

5. Tale domanda è presentata con le modalità stabilite dal Comando stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione (es. domanda corredata di disegno illustrativo).

6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione.

1. La S.E.Pi. Spa acquisiti, entro 30 giorni, il parere del Comando di Polizia Municipale (in ordine alla conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada), nonché, ove l'occupazione comporti intervento su infrastrutture pubbliche, il nulla osta della Sezione Opere pubbliche, istruisce l'atto di concessione permanente ad occupare lo spazio o l'area pubblica, di competenza de:

- a) il Responsabile S.E.Pi, per le concessioni riguardanti i passi carrabili;
- b) il Responsabile S.E.Pi, previa informativa alla Giunta comunale, per le concessioni riguardanti le altre tipologie di occupazione.

1bis. Dopo aver predisposto l'atto di concessione, per quanto attiene agli impianti pubblicitari, lo stesso viene trasmesso all'ufficio edilizia del Comune, con gli allegati, in particolare con il parere della p.m., al fine del rilascio dell'atto di autorizzazione.

2. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio pubblico di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della

richiesta. All'atto del rilascio dovranno essere corrisposti diritti fissi e di segreteria nella misura annualmente deliberata dalla Giunta, nonché, per le concessioni di passo carrabile, il rimborso del costo anticipato dal Comune per l'acquisto del cartello. Per quanto riguarda le concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari, l'efficacia della concessione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto stesso. In tal caso la durata della concessione sarà di 3 anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e comunque tale durata deve essere coincidente con quella dell'autorizzazione; la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione non necessita della richiesta di rinnovo della concessione ad essa collegata.

3. Qualora siano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta e la produzione. La mancata integrazione nei termini fissati nella richiesta, comporta l'irricevibilità dell'istanza originaria.
4. Il Comando di Polizia Municipale, acquisiti gli eventuali necessari pareri o nulla osta di altri uffici, rilascia la concessione temporanea ad occupare lo spazio pubblico, previa, ove opportuno, informativa alla Giunta comunale.
5. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 13, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche della concessione.
6. La concessione è sempre accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e a termine (fino ad un massimo di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Sugli steccati, impalcature, ponti e simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
9. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non sia rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.
10. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice Stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e, che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Nelle more del completo passaggio di consegne dal Comune alla società Sepi Spa, il rilascio dell'atto di concessione viene effettuato dal Comune; tale disposizione si applica anche per l'annualità 2012.

Art. 6 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né ad altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, la Sezione Opere Pubbliche provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 7 - Revoca della concessione.

1. Le concessioni di occupazione sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse, ivi comprese le necessità connesse ai pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e restituendo l'eventuale cartello segnaletico di passo carrabile. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.
2. La rinuncia all'occupazione permanente, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per l'anno in corso.
3. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea il canone è computato fino alla data di rinuncia; non si dà luogo a rimborsi per i versamenti già effettuati.

Art. 9 - Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza, su istanza da presentarsi almeno 60 giorni prima della stessa.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale è richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 10 - Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazio pubblico può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Comando di Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Comando di Polizia Municipale avviare l'iter per il rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Nei casi di occupazioni abusive di spazio pubblico, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio pubblico concesso;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) utilizzare lo spazio pubblico concesso solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio pubblico occupato. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
- e) esporre il cartello di passo carrabile a norma del codice della strada;
- f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici preposti al controllo;

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta comunale sulla base delle norme e dei principi stabiliti dal presente regolamento.
2. La tariffa è determinata sulla base di: classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; valore economico della disponibilità dell'area; sacrificio imposto alla collettività; coefficienti moltiplicatori previsti per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti e per quelle dei mercati settimanali il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore secondo le tariffe giornaliere.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Il canone relativo ai passi carrabili viene determinato moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri (10 cm.) dal vivo del muro, la superficie su cui determinare il canone va di regola calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 14 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato:

- a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.Pi. SpA;
- b) on-line sul sito www.poste.it, tramite banco posta, carta di credito o carta Post-pay, su c/c postale intestato a S.E.Pi SpA;
- c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay;

La S.E.Pi predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.

Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione almeno 20 (venti) giorni precedenti la scadenza del pagamento della prima rata, con l'indicazione dell'importo dovuto.

Il mancato ricevimento dell'avviso non solleva dall'obbligo del pagamento del canone dovuto entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno; qualora il canone da pagare ecceda euro 250 il versamento può essere effettuato in tre rate (30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre).

Per l'anno 2012 la S.E.Pi, a fronte dell'omesso pagamento in autoliquidazioni del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni di occupazioni permanenti con le modalità e le scadenze previste per gli anni precedenti, provvederà ad emettere avvisi bonari per il versamento del canone in un'unica soluzione entro il 30 giugno, con la possibilità di pagamento rateale per gli importi eccedenti i 250 euro, alle scadenze 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre. Per l'anno 2013 il pagamento potrà essere effettuato, senza addebito di sanzioni ed interessi, anziché entro il 31 marzo, come ordinariamente previsto dal comma precedente, entro il 30 aprile.

2.A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato a cura del concessionario, prima dell'inizio dell'occupazione, con le modalità indicati al comma 1 del presente articolo.

3.Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, con le modalità indicati al comma 1 del presente articolo. La ricevuta di pagamento deve essere consegnata alla Polizia Municipale al momento del ritiro della concessione.

4.Il canone per le occupazioni di spazio pubblico dovuto a fronte di autorizzazioni all'esercizio del commercio nei mercati settimanali rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è riscosso a cura della S.E.Pi, in due rate semestrali – 30 giugno e 31 dicembre – sulla base delle misure stabilite nelle singole autorizzazioni.

5.I versamenti relativi alle occupazioni occasionali nei mercati settimanali (c.d. "spuntisti") sono riscossi attraverso il ritiro del *voucher*, da acquistarsi presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE, da parte della Polizia Municipale che ne autorizza sul posto l'occupazione.

6.In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione.

7.In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 15 – Agevolazioni

1. Il canone è ridotto al 50% della tariffa base in caso di:
 - a) occupazioni promosse con il patrocinio di enti locali;
 - b) occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - c) occupazioni temporanee superiori a 15 giorni consecutivi;
2. Le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione del 20%.
3. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente.

Art. 16 – Esclusioni.

Sono esclusi dal canone le seguenti tipologie di occupazione di spazio pubblico:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (anche attraverso committenze di opere e servizi pubblici e per il periodo ed area strettamente necessari);
2. occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;

3. occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
4. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
5. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
6. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;
7. occupazione per commercio itinerante con soste inferiori a 60 minuti;
8. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
9. occupazioni non superiori a sei ore riguardanti: pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione; operazioni di trasloco; manutenzione del verde;
10. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
11. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
12. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;
13. occupazioni a raso con griglie e lucernari;
14. occupazioni effettuate con balconi e simili infissi di carattere stabile;
15. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
16. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
17. occupazioni di aree cimiteriali;
18. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
19. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
20. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
21. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
22. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
23. occupazioni obbligatorie, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
24. occupazioni per le quali è autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, verde attrezzato, etc.).
25. occupazioni con palchi e strutture, atti al rifacimento delle facciate nel Centro Storico, per i cittadini che hanno ottenuto la concessione gratuita di tali ponteggi, l'elenco delle

persone esentate deve essere comunicato dall'Ufficio Lavori Pubblici al Comando di Polizia Municipale.

26. passi carrabili situati in strade vicinali (qualora il Comune non partecipi alle spese di manutenzione della strada ai sensi dell'art. 51 della legge 20.3.1865 n. 2248).
27. occupazioni con piattaforme e palchi per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni, enti e comitati.
28. occupazioni per attività promozionale anche a carattere commerciale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune.

Art. 17 - Disciplina dei controlli.

1. I controlli sono organizzati dal responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata, con l'ausilio dei servizi tecnici e di polizia municipale, nonché degli "accertatori" previsti dall'art. 9 del vigente Regolamento sulla disciplina delle entrate.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva si avvia con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), del Codice Civile, anche previo affidamento a soggetti terzi abilitati.

Art. 19 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

Art. 20 - Occupazioni Abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, ovvero quelle rientranti nel successivo art. 24, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 23, in aggiunta al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto maggiorato fino al 50%, che l'ufficio responsabile recupera con la notifica di apposito atto di contestazione di occupazione abusiva.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 21 - Sanzioni.

1. Alle occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 100 al 200% dell'indennità di cui al precedente articolo 20, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 22 - Ritardati od omessi versamenti.

1. In applicazione del precedente articolo 6, lettera e), in caso di omesso versamento (anche parziale) alle scadenze stabilite, l'occupazione si intende abusiva per tutto il periodo durante il quale l'omissione si protrae, con le conseguenze previste dai precedenti articoli 20 e 21.
2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente.
3. in caso di omesso/tardivo versamento del canone dovuto per le occupazioni dei mercati settimanali è applicabile una specifica sanzione da 30 a 360 euro, variabile in ragione del numero delle rate omesse/tardive e dei banchi di mercato utilizzati.

Art. 23 - Altre violazioni.

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di 50 euro.
2. Per le altre violazioni di norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Art. 24 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25 - Casi non previsti dal presente Regolamento - Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.
2. Le norme del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 - Disposizioni transitorie

1. Per tutto il periodo precedente alla gestione da parte di S.E.Pi, rimangano salve tutte le precedenti modalità di riscossione diretta presso il Comando di Polizia Municipale o loro agenti incaricati.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.